



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento anticipato di un semestre di tirocinio professionale forense tra l'Università degli Studi di Messina e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi

Premesso che:

- presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, è istituito e attivato il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01);
- l'art. 41 comma 6, lett. d), L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense) prevede che gli studenti, regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del Diploma di laurea in Giurisprudenza, possano anticipare il tirocinio professionale per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea;
- l'art. 5, D.M. 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense) disciplina le condizioni ed i requisiti per l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari;
- in attuazione del citato art. 5, il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche hanno stipulato, in data 24 febbraio 2017, la Convenzione Quadro finalizzata a predisporre la cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art. 41 comma 6 lettere a) e d) L. n.247 del 31/12/2012 ed a consentirne l'applicazione da parte delle Università e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, anche sulla base di ulteriori convenzioni adottate ai sensi dell'art. 40 comma 1 legge cit.;
- in considerazione di ciò, è stata redatta una Convenzione, della durata di anni 5 a partire dalla data di stipula, in forza della quale lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea, può essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio, in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, purché abbia ottenuto crediti nei settori scientifico disciplinari espressamente indicati nell'art. 1 della Convenzione medesima;
- ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata da autocertificazione in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti, dall'indicazione del nominativo del

professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dall'indicazione del tutor accademico, nonché dal progetto formativo comprendente gli obiettivi e le tipologie di attività;

- il successivo art. 4 disciplina le modalità di svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, prevedendo, in particolare, che devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore settimanali, nonché la partecipazione a dodici udienze;
- al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine che, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale;
- a norma dell'art. 41, comma 11, della citata L. n. 247/2012, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale;

Visti:

- lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- il D.M. 17 marzo 2016, n.70 (*"Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense"*);
- la Legge 31 dicembre 2012, n. 247(*"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*);
- l'art. 51 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 15 giugno 2021 - Verbale n. 6, p. 7 (prot. n. 81466 del 25/06/2021) con l'allegato testo della Convenzione;
- il testo modificato della Convenzione;

Considerato:

- che le attività previste dalla Convenzione rientrano tra le finalità istituzionali delle parti;
- che al testo della Convenzione trasmesso con il verbale citato sono state apportate delle modifiche ed integrazioni (a titolo esemplificativo: sono stati aggiunti l'art. 2 relativo al progetto formativo e l'art. 8 rubricato "Registrazione e Spese");

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- esprimere parere favorevole in merito alla stipula della *"Convenzione per lo svolgimento anticipato di un semestre di tirocinio professionale forense tra l'Università degli Studi di Messina e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi"*, così come risulta dal testo modificato che si allega alla presente relazione, quale parte integrante e sostanziale.

Allegati:

- 1) l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 15 giugno 2021 - Verbale n. 6, p. 7 (prot. n. 81466 del 25/06/2021) con allegato testo della Convenzione;
- 2) testo modificato della Convenzione.

II DIRETTORE GENERALE

Avv. Francesco Bonanno